



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

I servizi di pulizia Ecolabel UE in Italia: analisi, punti di forza e sinergie con i CAM



RAPPORTI
397/2024

I servizi di pulizia Ecolabel UE in Italia: analisi, punti di forza e sinergie con i CAM

Informazioni legali

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), insieme alle 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente, a partire dal 14 gennaio 2017 fa parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 28 giugno 2016, n.132.

Le persone che agiscono per conto dell'Istituto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.gov.it

ISPRA, Rapporti 397/ 2024
ISBN 978-88-448-1210-2

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica

Grafica di copertina: Sonia Poponessi - ISPRA – Area Comunicazione Ufficio Grafica

Coordinamento pubblicazione online:

Daria Mazzella

ISPRA – Area Comunicazione

Autori

Giulia Maggiorelli, Servizio Certificazioni Ambientali (VAL CER) – Sezione Ecolabel - ISPRA

Domenico Zuccaro, Servizio Certificazioni Ambientali (VAL CER) – Sezione Ecolabel - ISPRA

Sommario

1	Introduzione	4
2	La Decisione 2018/680/UE: aspetti generali	4
3	Lo sviluppo dei criteri Ecolabel UE per i servizi di pulizia	5
4	La Decisione 2018/680/UE: i criteri nel dettaglio	5
5	Statistiche: i servizi di pulizia Ecolabel UE in Italia e in Europa.	7
6	Le sinergie tra la certificazione Ecolabel UE e i criteri ambientali minimi (CAM)	10
6.1	Introduzione ai CAM	10
6.2	Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti	11
6.2.1	Detergenti per le pulizie ordinarie	11
6.2.2	Prodotti ausiliari per l'igiene: stracci, saponi e prodotti in carta	12
6.2.3	Gestione ambientale	12
6.2.4	Formazione del personale	12
6.2.5	Criteri premianti	12
7	Approfondimenti sui criteri facoltativi	12
7.1	Criterio O1: Uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale	14
7.2	Criterio O2: Uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti	15
7.3	Criterio O3: Uso uso elevato di prodotti di microfibra	15
7.4	Criterio O4: Uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale	16
7.5	Criterio O6: Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 dei fornitori dei servizi	17
7.6	Criterio O11: Servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel UE	17
8	Conclusioni	18
9	Bibliografia	19

1 Introduzione

L'Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea che contraddistingue i prodotti e i servizi caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, garantendo al contempo elevati standard prestazionali. Istituito nel 1992 dal Regolamento (CEE) n. 880/92, è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 27 Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia e Islanda).

L'Ecolabel UE è un'etichetta ambientale di tipo I (ISO 14024:2018), ovvero una certificazione ambientale volontaria garantita da terza parte indipendente (organismo competente). In Italia l'organismo competente è il Comitato per l'Ecolabel ed Ecoaudit istituito con DM 413/1995.

Il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea è considerato tra gli standard europei per eccellenza caratterizzati da affidabilità, trasparenza e garanzia in termini di performance ambientali e miglioramento continuo. Infatti, nel Regolamento (CE) n. 66/2010 è indicato "Al fine di garantire la coerenza globale dell'azione comunitaria, è inoltre opportuno richiedere che nell'elaborazione o nella revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE, siano tenuti in considerazione i più recenti obiettivi strategici della Comunità in campo ambientale, quali i programmi d'azione per l'ambiente, le strategie per lo sviluppo sostenibile e i programmi sui cambiamenti climatici."

Questa consapevolezza ambientale accresciuta sia a livello europeo che nei consumatori si evince anche dai dati statistici di diffusione del marchio Ecolabel UE a livello italiano ed europeo.

Nel 2022 si sono festeggiati i 30 anni dell'istituzione del marchio Ecolabel UE. La prima licenza a livello italiano è stata rilasciata nel 1998 etichettando due prodotti in tessuto carta. Al momento della pubblicazione di questo rapporto, le licenze Ecolabel UE in vigore in Italia sono 481 (dato di aprile 2024), per un totale di 14'741 prodotti/servizi, distribuiti in 17 gruppi di prodotti e 2 servizi, dimostrando un generale trend positivo di crescita nel tempo, sia del numero totale di licenze Ecolabel UE rilasciate, sia del numero di prodotti e servizi etichettati.

L'Ecolabel UE può essere richiesto per tutti quei beni e servizi che appartengono a gruppi di prodotti per i quali, a livello europeo, siano stati fissati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella forma di decisioni della Commissione europea, i relativi criteri di assegnazione.

Dal 2 maggio 2018 è in vigore la decisione 2018/680/UE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni: questi forniscono linee guida esigenti per le imprese di pulizia B2B (business to business) e B2C (business to consumer) che vogliono ridurre il loro impatto ambientale, operare con pratiche ambientali circolari, e garantire l'efficienza delle loro azioni ambientali attraverso la verifica da parte di terzi.

Questo rapporto mira a presentare il contenuto della Decisione 2018/680/UE e una sintesi dell'esperienza maturata da ISPRA (supporto tecnico del Comitato per l'Ecoabel ed Ecoaudit) nella certificazione Ecolabel UE dei servizi di pulizia di ambienti interni.

2 La Decisione 2018/680/UE: aspetti generali

La Decisione della Commissione 2018/680/UE interviene sui principali impatti ambientali associati ai servizi di pulizia di ambienti interni garantendo inoltre l'impegno delle aziende nei confronti del benessere e della sicurezza dei propri dipendenti attraverso la riduzione della loro esposizione a sostanze tossiche.

I criteri per la concessione del marchio Ecolabel UE adottano un approccio olistico attraverso la limitazione di prodotti di pulizia, degli accessori utilizzati e del consumo di acqua e di energia, la formazione del personale e la gestione dei rifiuti. I criteri danno inoltre priorità ai prodotti per la pulizia certificati con etichette ambientali ISO di tipo I, come appunto l'Ecolabel UE, ma anche Nordic Swan e Bluer Engel.

Possono richiedere la certificazione tutte le aziende che erogano servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private.

Il campo di applicazione della decisione non comprende le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi, le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente e le attività di disinfezione. Riguardo queste ultime,

qualora fossero comunque richieste, non potranno essere erogate dal servizio di pulizia certificato Ecolabel UE; nel caso delle strutture ospedaliere, ad esempio, questo dovrà limitarsi alle aree accessibili al pubblico quali corridoi, sale di attesa e sale di riposo.

La durata della validità dei criteri (inizialmente di cinque anni) è stata prorogata dalla Decisione 2023/705/UE fino al 31 dicembre 2027 così che i lavori di revisione possano sfruttare gli esiti dell'aggiornamento dei criteri per la concessione del marchio Ecolabel UE ai prodotti detergenti (la cui conclusione è prevista nel 2026).

In Italia la certificazione Ecolabel UE si inserisce in un contesto normativo molto favorevole; infatti, il Codice degli Appalti stabilisce all'articolo 95 (Parte II Titolo IV) che una stazione appaltante può richiedere il possesso del marchio per il servizio di pulizia come criterio premiante dell'offerta.

La certificazione inoltre potrebbe essere utilizzata come strumento di verifica della conformità, come è previsto dall'articolo 69 del Codice, delle caratteristiche ambientali richieste anche in fase di esecuzione dell'appalto.

3 Lo sviluppo dei criteri Ecolabel UE per i servizi di pulizia

Lo studio per lo sviluppo dei criteri è stato condotto dal 2013 al 2018 dal JRC (Joint Research Center della Commissione europea) con l'obiettivo di sviluppare un nuovo marchio Ecolabel UE e rivedere i criteri esistenti per gli appalti pubblici verdi (GPP) dell'UE per i servizi di pulizia professionale.

Il progetto è passato attraverso una analisi di mercato, della normativa e dei regolamenti esistenti, delle altre etichette ambientali di tipo I ed ha coinvolto oltre 100 soggetti della filiera dei servizi di pulizia (tra cui: sistemi di etichettatura ecologica, dipartimenti governativi o della pubblica amministrazione, produttori e fornitori di prodotti per la pulizia, fornitori di servizi di pulizia, committenti di servizi di pulizia e organismi di settore) per richiedere le loro risposte a un sondaggio riguardante l'ambito e la definizione proposti per i servizi di pulizia.

Nel 2015 si sono tenuti gli incontri con le parti interessate (stakeholders, associazioni, organismi competenti per l'Ecolabel UE e altre etichette ISO I, enti e organizzazioni varie) dai quali è scaturita, nel 2016, la prima bozza di criteri con 6 obbligatori e 12 facoltativi con un minimo di 16 punti da ottenere.

In seguito ai successivi approfondimenti e scambi di informazioni e pareri con le parti interessate, nel marzo 2018 sono stati redatti i criteri definitivi successivamente votati dal Regulatory Committee e pubblicati infine sulla GUUE L.114 del 4/5/2018.

4 La Decisione 2018/680/UE: i criteri nel dettaglio

Il 24 novembre 2017 la Commissione europea ha approvato i criteri per la concessione del marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia entrati in vigore con la Decisione 2018/680/UE.

Tali criteri si applicano a "servizi di pulizia professionale ordinaria e da interni" effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e accessibili al pubblico e privati, e possono includere anche la pulizia di superfici in vetro solo se non richiedono l'ausilio di macchinari o attrezzature specifiche.

Si tratta quindi di attività di pulizia ordinaria, cioè erogata almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale. Le pulizie sono connesse all'utilizzo dei prodotti detergenti per superfici dure (rif. Dec. 2017/1217/UE): multiuso, per pavimenti, per sanitari, per cucine e per vetri

Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l'altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo.

Non si applicano ad attività che prevedano la disinfezione di ambienti o pulizie presso siti produttivi o servizi in cui sia il cliente a fornire i prodotti di pulizia.

È importante sottolineare che un operatore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non può erogare altri servizi che non siano disciplinati dall'Ecolabel UE, salvo che tali servizi non siano forniti da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell'operatore chiaramente

distinto. Inoltre, l'azienda deve, da un punto di vista contabile, dimostrare di avere una contabilità separata o un codice contabile adeguato alle attività oggetto della certificazione, nel pieno rispetto delle norme contabili nazionali.

La Decisione prevede che il richiedente l'assegnazione del marchio rispetti, oltre ai requisiti di legge, sette criteri obbligatori e un numero sufficiente di criteri facoltativi tra i dodici previsti per realizzare un minimo di 14 punti.

Il primo gruppo di criteri obbligatori (Criterio M1: uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale; Criterio M2: dosaggio dei prodotti per la pulizia; Criterio M3: uso di prodotti di microfibra) disciplina l'utilizzo di prodotti per limitare l'effetto inquinante delle loro attività; il secondo gruppo (M4: formazione del personale; M5: basi di un sistema di gestione ambientale; M6: raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente; M7: informazioni che figurano sull'Ecolabel UE) disciplina tutte le altre attività inerenti il sistema di gestione ambientale come la formazione del personale e la raccolta differenziata.

Quanto al primo gruppo, il criterio M1 prevede l'utilizzo di almeno il 50% di prodotti maggiormente rispettosi verso l'ambiente come quelli a marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri. Gli altri eventuali restanti prodotti devono comunque rispettare le stesse restrizioni sulle sostanze pericolose e sulla classificazione del prodotto finito imposte dalla Dec. 2017/1217/UE.

Viene poi disciplinata la fase d'uso di un detergente e il corretto dosaggio del prodotto dal criterio M2. Tale aspetto viene tenuto in considerazione rendendo obbligatorio l'utilizzo da parte del personale di appositi strumenti di dosaggio e diluizione (come ad esempio erogatori automatici, pompe manuali, misurini) nonché apposite istruzioni per un uso corretto di tali strumenti.

Poiché, per quanto ecologico, un detergente porti comunque ad un inquinamento, seppur ridotto, dell'ambiente, il criterio M3 prescrive l'uso obbligatorio di almeno il 50% di prodotti tessili in microfibra riutilizzabili (per esempio stracci e teste di spazzoloni) al fine di limitare ulteriormente l'utilizzo di detersivi.

L'utilizzo di detersivi più rispettosi per l'ambiente e di prodotti concentrati viene ulteriormente premiato nell'ambito dell'assegnazione del punteggio dei criteri facoltativi: il criterio facoltativo O1 premia con un punteggio variabile l'utilizzo al di sopra del 50% obbligatorio di detersivi con marchio Ecolabel UE o altro marchio ISO tipo I; il criterio O2 assegna punti a seconda del volume di utilizzo di prodotti per la pulizia concentrati

Analogamente, l'acquisto di percentuali maggiori di prodotti in microfibra può contribuire al punteggio del criterio opzionale O3 e, qualora si dovessero scegliere prodotti certificati Ecolabel UE o ISO tipo I si possono ottenere, sempre a seconda della percentuale di acquisto, maggiori punti grazie al criterio O4.

Con percentuali ancora più elevate di acquisto di prodotti certificati Ecolabel UE o altra etichetta equivalente è possibile ottenere ulteriore punteggio attraverso i criteri facoltativi O11 e O12.

Il primo prevede l'utilizzo di prodotti non direttamente utilizzati per erogare i servizi di pulizia ma per lo svolgimento di attività quotidiane dell'azienda richiedente (ad esempio carta da ufficio, sapone per le mani, ecc.) mentre il criterio O12 prevede la possibilità di fornire al cliente (sul sito presso il quale si eroga il servizio certificato) prodotti quali: sapone per le mani, prodotti in tessuto carta, asciugamani tessili in rotolo e asciugamani elettrici.

Altre tipologie di attrezzature direttamente o indirettamente usate per lo svolgimento delle attività di pulizia sono contemplate dai criteri facoltativi con la finalità di invogliare le aziende a minimizzare i consumi di energia e di acqua.

Ai fini del risparmio energetico è premiato l'utilizzo di lavatrici e di aspirapolvere efficienti.

Riguardo quest'ultimi, il relativo criterio facoltativo O5 era stato reso inapplicabile a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea dell'8 novembre 2018 che ha stabilito l'annullamento del Regolamento (UE) n. 665/2013 della Commissione Europea del 3 maggio 2013 sull'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere.

Dal 29 marzo 2023 il criterio O5 è stato modificato dalla Decisione 2023/705/UE e reso quindi nuovamente applicabile. Può essere ora premiato l'utilizzo degli aspirapolvere sulla base del consumo annuo e non più della classe energetica facendo riferimento all'allegato II, punto 3, del regolamento (UE) n. 666/2013:

-inferiore a 28 kWh/anno per gli aspirapolvere acquistati prima del 1 settembre 2017,

-inferiore a 22 kWh/anno per gli aspirapolvere acquistati dopo il 1° settembre 2017.

In considerazione della modifica intervenuta sulla etichettatura energetica con il Regolamento (UE) 2017/1369, la Decisione 2023/705/UE del 29 marzo 2023 ha apportato anche la modifica del criterio O10 (efficienza delle lavatrici). Pertanto, ai fini del risparmio sia energetico che idrico è possibile ottenere punti in base alla percentuale di lavatrici per uso domestico conformi alla classe B o A per l'efficienza energetica a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2014.

Anche i sistemi di gestione ambientale sono ulteriormente premiati tra i criteri facoltativi (criteri O6 e O8) attraverso la presentazione dei certificati EN ISO 9001, EN ISO 14001 e/o della registrazione EMAS.

Infine, la Decisione 2018/680 incentiva, al criterio O9 l'utilizzo di mezzi di trasporto a ridotto impatto prevedendo per l'azienda la possibilità di ottenere punti attraverso l'uso di veicoli conformi alla norma europea relativa alle emissioni Euro 6 e veicoli ad emissioni zero, attraverso l'adozione di piani di trasporto aziendali efficienti.

5 Statistiche: i servizi di pulizia Ecolabel UE in Italia e in Europa.


I dati presentati in questo capitolo sono aggiornati al 1° marzo 2024, data dell'ultima pubblicazione delle statistiche europee prima della messa in stampa di questo rapporto.

Statistiche aggiornate sono sempre disponibili sul sito internet di ISPRA al seguente link: <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/comunicazione/grafici-e-dati>

Le licenze Ecolabel UE rilasciate dall'Organismo Competente italiano ai servizi di pulizia di ambienti interni sono 175.

Il grafico seguente mostra l'andamento delle licenze dal 2019, anno in cui è stata concessa la prima licenza d'uso del marchio Ecolabel UE ad aziende del settore.

Figura 1: Andamento temporale del numero di licenze Ecolabel UE per i servizi di pulizia.




Fonte dati: ISPRA

Dalle 13 licenze rilasciate nel 2019 si è passati a 175 aziende certificate in meno di 5 anni con un aumento di oltre dieci volte il numero iniziale. A questo trend ha contribuito l'entrata in vigore, nel giugno 2021, dei criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile (Decreto del MATTM del 29/01/2021).

La distribuzione regionale delle licenze è presentata nel grafico successivo.

Figura 2: Distribuzione regionale del numero di licenze Ecolabel UE per i servizi di pulizia.




Fonte dati: ISPRA

Nel Lazio è presente il maggior numero di servizi di pulizia Ecolabel UE, ben maggiore di quello della Lombardia che risulta essere la regione con maggior numero di licenze Ecolabel UE in assoluto. Solo nel Lazio sono raccolti il 77% dei servizi di pulizia Ecolabel UE nel centro Italia, da cui il peso di questa regione nella distribuzione per aree geografiche (rif. figura 3)

Analizzando i siti di lavoro (cantieri) presso cui le aziende del Lazio e della Lombardia erogano il servizio di pulizia certificato, per cercare di comprendere il numero di licenze così elevato per queste due regioni rispetto al territorio nazionale, emerge quanto segue: nel Lazio si riscontra un gran numero di edifici istituzionali, uffici pubblici (tribunali, uffici comunali, sedi universitarie) e del settore dei trasporti, situati principalmente nell'area di Roma; in Lombardia le attività di pulizia si svolgono principalmente presso edifici commerciali (aziende del settore tessile, della moda e manifatturiero) e in parte anche presso edifici istituzionali e poli sanitari.


Figura 3: Distribuzione servizi di pulizia Ecolabel UE per aree geografiche.



Fonte dati: ISPRA

Nel seguente grafico riportiamo un confronto, regione per regione, delle licenze Ecolabel UE totali rilasciate (prodotti + servizi) e delle licenze per i soli servizi di pulizia.

Figura 4: Licenze Ecolabel UE totali (in blu) e per servizi di pulizia (in rosso).




Fonte dati: ISPRA

Il grafico mostra come in alcune regioni i servizi di pulizia costituiscano la maggioranza delle certificazioni Ecolabel UE: nelle Marche (2 licenze su 2 sono per servizi di pulizia), in Calabria (4 su 5), nel Lazio (42 su 48), nel Friuli Venezia Giulia (3 su 2). Considerati i numeri assoluti delle licenze, le 42 licenze del Lazio costituiscono l'87% di tutte quelle rilasciate nella regione.

Per quanto riguarda il complesso dell'Unione europea, sono 204 le licenze rilasciate per i servizi di pulizia di ambienti interni: pertanto l'Italia vi contribuisce con l'86% del totale.

Figura 5: Distribuzione delle licenze Ecolabel UE per i servizi di pulizia in Europa.



Fonte dati: ISPRA e Commissione Europea

Questo scenario ci porta ad introdurre un importante motivo del successo delle certificazioni dei servizi di pulizia in Italia, ovvero il legame con i criteri ambientali minimi.

6 Le sinergie tra la certificazione Ecolabel UE e i criteri ambientali minimi (CAM)

6.1 Introduzione ai CAM

I criteri ambientali minimi (CAM) sono lo strumento impiegato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per definire i requisiti del processo di acquisto negli appalti pubblici, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita.

I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e sono adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In Italia l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D. Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Questo dettato normativo è stato confermato anche nell'ultimo Codice, con l'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM)."

Tale situazione costituisce una peculiarità dell'Italia in quanto unico Stato della UE che non solo ha sancito l'obbligo di applicazione dei criteri definiti nel GPP, ma ne ha anche definiti di specifici a seconda dell'ambito di

applicazione, legandoli fortemente al possesso di etichette ambientali ISO I sia dei prodotti usati che dei servizi prestat

6.2 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti

I "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" sono stati adottati dal Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n° 42 del 19/02/2021) di cui costituiscono l'allegato 1.

I CAM e i criteri Ecolabel UE per i servizi di pulizia per ambienti interni sono due strumenti normativi che hanno l'obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale di questi servizi e di ridurre l'impatto attraverso la promozione di pratiche e tecnologie più sostenibili: i primi coprono un campo di applicazione più ampio rispetto all'Ecolabel UE, includendo anche le pulizie straordinarie e le pulizie di ambienti sensibili come le strutture sanitarie.

I criteri ambientali minimi dedicati ai servizi ed ai prodotti per la pulizia mirano innanzitutto alla riduzione delle sostanze pericolose. A tal fine impongono l'acquisto e l'uso di detergenti con formulazioni migliori sotto il profilo ambientale e della tutela della salute e, prescrivendo l'impiego di elementi tessili in microfibra, l'uso di sistemi di dosaggio e di diluizione tali da evitare che dosaggi e diluizioni siano effettuate in maniera arbitraria dagli operatori, consentendo di razionalizzare il consumo di prodotti detergenti e disinfettanti.

Si vede quindi come le premesse sposino perfettamente i principi dell'Ecolabel UE ed infatti i criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia ordinarie di ambienti ad uso civile offrono diverse sovrapposizioni con i requisiti della Dec. 680/2018/UE ad esclusione ovviamente delle specifiche tecniche relative alle pulizie straordinarie e all'utilizzo di disinfettanti che non rientrano nel campo di applicazione dei criteri Ecolabel UE.

I paragrafi successivi mirano a mostrare quanto la certificazione Ecolabel UE per i servizi di pulizia ordinaria di ambienti interni agevoli il rispetto delle specifiche tecniche previste dai CAM.

6.2.1 Detergenti per le pulizie ordinarie

Le specifiche tecniche sui detergenti impongono innanzi tutto l'utilizzo di prodotti per la pulizia che rientrano nel campo di applicazione della Dec. 2017/1217/UE del 23/06/2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire: detergenti multiuso, per cucine, per finestre, per servizi sanitari.

Questi prodotti devono essere in possesso della certificazione Ecolabel UE oppure di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Il CAM permette anche l'uso di prodotti privi di etichetta ISO I, ma solo se concentrati, se usati con sistemi di dosaggio e conformi agli stessi criteri sulle sostanze ristrette o limitate e sugli imballaggi previsti dalla Dec.1217/2017/UE: questa impostazione è tale da incentivare le aziende ad adottare esclusivamente prodotti con etichetta Ecolabel UE o altra ISO tipo I e stesso incentivo viene dai criteri Ecolabel UE per i servizi di pulizia.

Infatti, un'azienda di pulizia certificata Ecolabel UE deve utilizzare almeno il 50% di detergenti a marchio Ecolabel UE o equivalente; i requisiti sulle sostanze pericolose previsti per il restante 50% dei detergenti ricalcano quelli della Dec. 2017/1217 (esattamente come fanno i CAM) e pertanto sono anche questi tali da incentivare le aziende ad adottare esclusivamente prodotti con etichette ISO tipo I così da permettere anche di guadagnare il punteggio richiesto dal criterio facoltativo O1.

La maggior parte delle aziende di pulizia certificate Ecolabel UE (99%) utilizza più del 50% di prodotti Ecolabel UE e una gran parte di queste usufruisce anche del massimo punteggio facoltativo previsto dal criterio O1 come sarà meglio dettagliato nel capitolo successivo.

6.2.2 Prodotti ausiliari per l'igiene: stracci, saponi e prodotti in carta

I CAM richiedono che gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie debbano essere in microfibra e per almeno il 30% devono essere in possesso di etichetta Ecolabel UE o equivalente. I servizi di pulizia certificati Ecolabel UE devono utilizzare almeno il 50% di prodotti in microfibra e possono ottenere punteggio in caso di percentuali superiori; inoltre, ulteriore punteggio per i criteri facoltativi viene assegnato se sono utilizzati almeno il 20% di stracci e/o spazzoloni lavapavimenti con marchio Ecolabel UE.

I prodotti di carta tessuto (carta igienica, salviette monouso, asciugamani etc.) e i saponi liquidi eventualmente forniti dall'azienda che si aggiudica l'appalto devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalente. L'utilizzo di queste tipologie di prodotti, qualora in possesso di etichette ecologiche tipo I, contribuisce all'acquisizione di punteggio facoltativo per la certificazione Ecolabel UE del servizio di pulizia.

6.2.3 Gestione ambientale

Per partecipare ad appalti pubblici per la fornitura di servizi di pulizia di ambienti interni l'offerente deve dimostrare la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009) o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015. Entrambe le misure di gestione ambientale agevolano il soddisfacimento di un requisito Ecolabel UE obbligatorio e permettono di ottenere punteggio facoltativo.

6.2.4 Formazione del personale

Le attività di formazione per il personale da prevedere su argomenti relativi alla gestione e utilizzo dei detergenti e degli accessori sono automaticamente assolte se l'azienda è certificata Ecolabel UE.

6.2.5 Criteri premianti

Relativamente ai CAM, l'erogazione del servizio di pulizia attraverso un'azienda certificata Ecolabel UE permette di ottenere punti tecnici. Punteggio tecnico superiore può essere assegnato nel caso in cui l'azienda certificata Ecolabel UE abbia raggiunto un punteggio minimo di 26 nei criteri facoltativi. Altro punteggio viene assegnato sulla fornitura di vari prodotti con specifici requisiti (esempio detergenti senza fragranze o tessuto carta da polpa non sbiancata) ma che abbiano comunque il marchio Ecolabel UE o equivalente.

È evidente quindi il legame simbiotico tra CAM ed Ecolabel e di come il virtuosismo di entrambi gli strumenti si alimenti a vicenda.

7 Approfondimenti sui criteri facoltativi

Come già accennato nei paragrafi precedenti, la Decisione 2018/680/UE prevede che, al fine di ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni, sia necessario soddisfare un numero sufficiente dei criteri facoltativi (da O1 a O12) fino all'ottenimento di 14 punti.

In conseguenza della pubblicazione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia sulla GU n.42 del 19/2/2021 – che prevedono alla parte C paragrafo d la possibilità di assegnare punti tecnici per servizi di pulizia Ecolabel UE con punteggio minimo di 26 punti – alcune aziende hanno aggiornato la propria documentazione per incrementare il punteggio precedentemente ottenuto.


Le statistiche che seguono tengono in considerazione anche gli aggiornamenti dei punteggi avvenuti nel tempo.

Il campione oggetto di studio consiste in 133 aziende su un totale di 175 servizi certificati Ecolabel UE alla data del 1° aprile 2024 (corrispondente al 76% delle aziende); le aziende selezionate sono le prime in ordine cronologico ad avere ottenuto la licenza di concessione del marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia.

Dal campione di istruttorie selezionate emerge un elevato grado di applicazione di alcuni criteri opzionali (O1, O2, O3, O6, O7, O8, tutti sopra il 90%) così come un ridotto numero di criteri che sono stati di difficile o impossibile applicazione (O5, O11a, O12, O9b).

Nel grafico che segue è rappresentata, per ogni criterio facoltativo, la percentuale di istruttorie (e quindi di servizi certificati) in cui è stato applicato.

Figura 6: Percentuale di applicazione dei criteri facoltativi.



Fonte dati: ISPRA

Alcuni criteri facoltativi (O1, O2, O3, O6, O7, O8), essendo di comune applicazione, dimostrano di essere una dotazione pressoché usuale delle aziende certificate Ecolabel UE; l'applicazione di altri requisiti meno comunemente attuati dalle aziende potrebbe essere incentivata nella prossima revisione dei criteri tramite l'attribuzione di maggiori punteggi.

Un criterio che invece è stato considerato di rado dalle aziende richiedenti il marchio è il facoltativo O5 sull'efficienza energetica degli aspirapolvere in quanto la sentenza nella causa T-544/13 RENV Dyson Ltd/Commissione ne aveva impedito l'applicazione nel 2018, come già spiegato nel capitolo 4: solo dal marzo 2023 il criterio è stato reso nuovamente applicabile ma, tuttavia, rimane ancora oggi un criterio scarsamente considerato dalle imprese nella selezione per il punteggio.

Un altro caso è quello del sotto-criterio O11a) "Servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel": non ci sono infatti attualmente servizi certificati Ecolabel UE, ad eccezione dei servizi di pulizia e dei servizi di ricettività turistica; pertanto, per le aziende è risultato impossibile avvalersi di tale criterio.


Altre etichette ambientali ISO I consentono tuttavia le certificazioni di altro tipo di servizi: ad esempio la certificazione Nordic Swan ha stabilito criteri per la concessione del marchio a servizi di ristorazione e strutture per conferenze, servizi di caffè, di lavaggio a secco, ristrutturazioni, ed altri; l'etichetta tedesca Blauer Engel permette la certificazione di servizi per il lavaggio a umido di tessuti.

Anche il criterio facoltativo O12 "Articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al cliente" è risultato poco richiesto dalle aziende: questo potrebbe ascriversi al fatto che raramente l'azienda che stipula un contratto con un servizio di pulizia delega la responsabilità nella fornitura di altri articoli di consumo. Questo è particolarmente vero nel caso del criterio O12.d che richiede l'installazione di apparecchiature elettriche (asciugamani).

7.1 Criterio O1: Uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale

Il criterio è stato richiesto nel 99% delle domande pervenute; l'87% delle aziende che hanno applicato il criterio O1 (85,7% del totale) usa almeno il 95% di prodotti per la pulizia con marchio Ecolabel UE o altro ISO 1 equivalente. Soltanto l'1,5% dei servizi di pulizia Ecolabel UE utilizza tra il 50 e il 65% di detersivi a ridotto impatto ambientale (requisito minimo del criterio O1).

Figura 7: Percentuali di utilizzo di detersivi Ecolabel UE o etichetta equivalente. In ascissa sono riportati gli scaglioni di consumo dei criteri O1 e M1; in ordinata è indicata la percentuale delle aziende inclusa in ogni scaglione.



Fonte dati: ISPRA


Al successo di questo criterio contribuisce anche il criterio M1 che impone l'utilizzo di almeno il 50% di prodotti a marchio Ecolabel UE o equivalente. Inoltre, per quanto attiene sia ai criteri Ecolabel UE sia ai CAM, l'utilizzo di prodotti con etichette ISO 1 facilita la dimostrazione di conformità ai requisiti e la predisposizione di documentazione a supporto.

Raccogliendo i volumi dei detersivi a marchio Ecolabel UE/ISO1 (concentrati e pronti all'uso) utilizzati dai servizi di pulizia certificati Ecolabel UE inclusi nel campione di questa indagine si può stimare un consumo di circa 118.200 litri/anno di detersivi per la pulizia a ridotto impatto ambientale.

7.2 Criterio O2: Uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti

Il criterio è stato richiesto nel 95% delle domande pervenute; di queste, il 63% utilizza ogni anno prodotti per la pulizia concentrati per almeno il 50% in volume sul totale dei detergenti impiegati.

Figura 8: Percentuali di aziende che utilizza prodotti concentrati diluiti (diluizione massima 1:100). In ascissa sono riportati gli scaglioni di volumi del criterio O2; in ordinata è indicata la percentuale delle aziende inclusa in ogni scaglione.




Fonte dati: ISPRA

7.3 Criterio O3: Uso elevato di prodotti di microfibra

Il 97% dei servizi di pulizia certificati Ecolabel UE fa elevato uso di prodotti in microfibra non monouso per le mansioni di pulizia di ambienti interni. L'81% di queste aziende (corrispondente al 78% del totale delle istruttorie esaminate) acquista ogni anno almeno il 95% in volume di accessori tessili in microfibra per la pulizia (per esempio stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange).

Nel grafico seguente sono incluse anche le aziende che utilizzano prodotti in microfibra per almeno il 50% secondo il requisito M3 obbligatorio.

Figura 9: Percentuale di aziende che utilizza prodotti tessili in microfibra. In ascissa sono riportati gli scaglioni di utilizzo in volume percentuale (criterio O3); in ordinata è indicata la percentuale delle aziende inclusa in ogni scaglione.



Fonte dati: ISPRA

7.4 Criterio O4: Uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale

In aggiunta al requisito previsto dal criterio O3, se i prodotti in microfibra risultano anche in possesso di certificazione Ecolabel UE (o altra ISO I) possono ottenere il punteggio assegnato dal criterio O4.

Il criterio disciplina infatti nella parte a) la percentuale di teste degli spazzoloni lavapavimenti a frange e nella parte b) la percentuale di stracci e panni utilizzati per le mansioni di pulizia di ambienti interni. Essendo molto legato al criterio precedente si è riscontrata una generale similitudine nei volumi di acquisto di questi prodotti ai fini della rispondenza ai criteri O3 e O4.

Il 74% delle aziende certificate Ecolabel UE ha applicato il criterio O4.a): di queste, l'89% utilizza almeno il 50% di spazzoloni a frange Ecolabel UE.

L'86% dei servizi ha applicato il criterio O4.b): di questi il 94% utilizza almeno il 50% stracci per la pulizia certificati Ecolabel UE.

Raccogliendo il numero dei pezzi a marchio Ecolabel UE/ISO1 utilizzati dai servizi di pulizia certificati Ecolabel UE inclusi nel campione di questa indagine, si può stimare un utilizzo di circa 30.800 stracci e 12.500 spazzoloni a marchio Ecolabel UE o equivalente ISO 1.

7.5 Criterio O6: Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 dei fornitori dei servizi

Trattandosi per la maggior parte di PMI e di grandi imprese, quasi tutte le aziende che hanno richiesto la certificazione Ecolabel UE per i servizi di pulizia per ambienti interni hanno tra le loro certificazioni quelle relative ai sistemi di gestione ambientale e di qualità.

Infatti, il 98% dei servizi di pulizia Ecolabel UE risulta in possesso di certificazione ISO 14001 e/o registrazione EMAS. Nel dettaglio, il 78% delle aziende possiede la certificazione ISO 14001, il 18% possiede sia ISO che EMAS, mentre solo il 2% possiede solo EMAS.

Il 99% delle aziende del campione adotta un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001:2015.

7.6 Criterio O11: Servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel UE


Il criterio si applica all'uso di servizi e/o prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, definiti come servizi e/o prodotti non direttamente usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE bensì usati per lo svolgimento delle attività quotidiane del richiedente con riferimento ai servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.

Non esistono servizi a cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE in quanto, allo stato attuale, non esistono altri criteri al di fuori di quelli per la concessione del marchio ai servizi turistici e ai servizi di pulizia. Altre etichette ISO tipo 1 prevedono la possibilità di certificare dei servizi che potrebbero contribuire al punteggio di questo criterio e, come descritto in precedenza, questo criterio non è stato mai applicato in Italia.

Riguardo all'utilizzo di prodotti Ecolabel UE per lo svolgimento delle attività quotidiane del richiedente (criterio O11.b), il 60% delle aziende ne ha dichiarato almeno una tipologia. Si ricorda che per l'attribuzione di punteggio è necessario che il 100% dei prodotti rientranti in un gruppo di prodotti certificabile Ecolabel UE/ISO I abbia ottenuto quell'etichetta.

Nel grafico seguente sono riportate le percentuali di utilizzo di ciascun gruppo di prodotto sul totale delle aziende che ha applicato il criterio O11.b. (Per esempio: il 70% delle aziende che ha applicato questo criterio utilizza il 100% di prodotti in tessuto carta Ecolabel UE o etichetta equivalente).

Figura 10: Utilizzo di prodotti certificati Ecolabel UE o altra ISO 1 non direttamente impiegati nelle mansioni di pulizia. In ordinata la percentuale di aziende che utilizza il 100% dei prodotti in ascissa.



Fonte Dati: ISPRA

8 Conclusioni

La possibilità di ottenere la certificazione Ecolabel UE ha fornito alle aziende che erogano servizi di pulizia di ambienti interni una opportunità per distinguersi sul mercato in termini di sostenibilità ambientale e attenzione alla sicurezza dei propri dipendenti. Il forte legame con il GPP e l'obbligatorietà dell'applicazione dei CAM in Italia per i bandi pubblici ha ulteriormente invogliato le aziende del settore a certificarsi Ecolabel UE.

L'elevato numero di domande di concessione del marchio presentate all'Organismo competente Italiano e lavorate da ISPRA (più di 190 al 30 marzo 2024) ha permesso a questo Istituto, supporto tecnico del Comitato, di confrontarsi con una variegata casistica di situazioni con conseguenti approfondimenti sulle modalità applicative di alcuni criteri (basti pensare all'utilizzo di disinfettanti e alla applicabilità dei criteri a una succursale o filiale) la cui soluzione è stata adottata anche dagli organismi competenti degli altri Stati membri.

Proprio questa enorme esperienza, unica tra gli organismi competenti per l'Ecolabel UE in Europa, ha già permesso di individuare i punti di forza e di debolezza degli attuali criteri che costituiranno la base per la revisione dei criteri stessi. A partire dal 2025, anno in cui la CE ne ha programmato l'inizio dei lavori, e nei successivi due anni, ISPRA metterà a disposizione le sue conoscenze nel tentativo di sviluppare criteri di chiara e pratica applicazione e soprattutto con obiettivi sempre più ambiziosi e distintivi per le aziende che decideranno di ottenere la certificazione Ecolabel UE.

9 Bibliografia

Regolamento (CE) N. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

Decisione (UE) 2018/680 della Commissione del 2 maggio 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni.

Decisione (UE) 2023/705 della Commissione del 29 marzo 2023 che modifica le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all'energia.

Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Decreto 29 gennaio 2021: Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (G.U. Serie Generale, Anno 162, numero 42)

UNI EN ISO 14024:2018. Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure

The EU Ecolabel for Cleaning Service Fact Sheet: sito web Commissione europea.

EU GPP criteria for indoor cleaning services, Commission Staff Working Document, SWD (2018) 443 final.

Revision of EU Green Public Procurement Criteria for Indoor Cleaning Services, Technical Report 2018 (Galyna Medyna, Belmira Neto, Malgorzata Kowalska, Miguel Gama Caldas, Oliver Wolf).

Development of the EU Ecolabel Criteria for Indoor Cleaning Services: Final Technical report and criteria proposal (Galyna Medyna, Belmira Neto, Malgorzata Kowalska, Oliver Wolf - JRC IPTS Seville).

La nuova Decisione Ecolabel UE sui servizi di pulizia, R. Alessi, G. Maggiorelli, D. Zuccaro, Dimensione Pulito, n.1 gen/feb 2019.

Tribunale dell'Unione europea, Comunicato Stampa n. 168/18: Sentenza nella causa T-544/13 RENV Dyson Ltd/Commissione

EU Ecolabel facts and figures: sito web Commissione europea.

The Nordic Swan Ecolabel: <https://www.nordic-swan-ecolabel.org/official-nordic-ecolabel/>

Der Blaue Engel: <https://www.blauer-engel.de/en>

